



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

Prot. 4635.2020

Catania, li 3 APR 2020

N. Prot. Precedente

Vs. Rif. N. Prot. /

Allegato: /

Pos. /2020

Ai Signori Presidenti dei Consigli dell'Ordine
degli Avvocati
CATANIA
SIRACUSA
RAGUSA
CALTAGIRONE

Oggetto: nota dell'11.3.2020, prot. 14273/gab, d.l. n. 11/2020 *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*

In conformità a quanto disposto dall'art. 83 comma 6 del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, si fa presente che, in mancanza di provvedimenti normativi di proroga dei termini previsti nell'art. 1 dello stesso testo, che prevede il rinvio al 15 aprile 2020 dei processi civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari, con la eccezione dei procedimenti urgenti, è intenzione di questa presidenza di avvalersi della misura prevista dal comma 7, lett. g dello stesso decreto, stabilendo il rinvio a data successiva al 31 maggio 2020 di tutti i processi civili e penali non urgenti, e cioè di tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione, per espressa disposizione di legge o per disposizione del giudice, non appare idonea a produrre grave pregiudizio per le parti.

Si ritiene che tale provvedimento sia necessitato alla luce del carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e dell'incremento dei casi nel territorio nazionale, oltre che dello specifico pericolo derivante dal rientro nel territorio delle Regione siciliana di migliaia di persone già domiciliate nelle aree più esposte al rischio di infezione, per come evidenziato nell'ordinanza n. 4



CORTE DI APPELLO DI CATANIA

PRESIDENZA

dell'8 marzo 2020 del Presidente della Regione, e confermato con le misure adottate nell'ordinanza n. 6 del 19 marzo 2020, sì da rendere indispensabile la limitazione della presenza negli uffici ai soli magistrati, dipendenti e utenti interessati alla trattazione degli affari urgenti e indifferibili.

Mette conto, al riguardo, rappresentare che il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che comunque vengono svolte in quanto indifferibili nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica.

Circostanza che, per come evidenziato dal Consiglio Superiore della Magistratura nella circolare del 26 marzo 2020, deve essere attentamente valutata dai dirigenti degli uffici per il periodo successivo al 15 aprile, in quanto un ulteriore incremento degli affari trattati dai magistrati, anche se in parte in via telematica e da remoto, imporrebbe, in ogni caso, il necessario aumento della presenza in ufficio del personale amministrativo, con conseguente indebolimento dell'obiettivo prioritario del contrasto all'emergenza epidemiologica, attraverso la riduzione degli assembramenti e dei contatti ravvicinati fra le persone all'interno degli uffici giudiziari.

Si richiamano, al riguardo, da ultimo, oltre alle citate linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura, le linee guida del Ministero della Giustizia del 20 marzo 2020, la direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione, l'ordinanza del presidente della Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020.

Si fa presente che analoghe misure hanno intenzione di adottare i Presidenti dei Tribunali di Catania, Siracusa, Ragusa e Caltagirone, d'intesa con questa Presidenza, fermo restando la loro attenuazione in caso di positiva evoluzione della crisi sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

Giuseppe Meliado

